

**COMUNE DI ZANICA**  
Provincia di Bergamo  
[www.comune.zanica.bg.gov.it](http://www.comune.zanica.bg.gov.it)

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**  
**DAL 01/01/2017 AL 30/06/2019**

Il presente capitolato speciale regola i rapporti contrattuali relativi all'appalto del servizio di trasporto scolastico per la durata di tre anni scolastici, mediante esperimento di una procedura negoziata.

L'aggiudicatario si impegna ad attenersi tassativamente a tutte le norme tempo per tempo vigenti (Regolamenti C.E. norme nazionali, regionali sia generali che specifiche di settore), nonché alle disposizioni contenute nel presente capitolato e nel bando di gara.

**INDICE:**

**ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO APPALTATO**

**ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO**

**ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

**ART. 4 – SERVIZI SUPPLEMENTARI**

**ART. 5 – AUTOMEZZI DI TRASPORTO**

**ART. 6 – PERSONALE CONDUCENTE**

**ART. 7 – NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE ATTIVITA'**

**ART. 8 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE**

**ART. 9 – PREZZI DEI SERVIZI**

**ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI**

**ART. 11 – PAGAMENTI E APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT**

**ART. 12 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'**

**ART. 13 – CAUZIONE PROVVISORIA**

**ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA**

**ART. 15 – PENALITA'**

**ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

**ART. 18 – DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE**

**ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE**

**ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS 196/2003)**

**ART. 21 – CONTROVERSIE**

**ART. 22 – RINVIO**

**ALLEGATI - n. 4 inerenti i percorsi**

#### **Art. 1) - OGGETTO DEL SERVIZIO APPALTATO**

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia parrocchiale S.Nicolò - Via Roma n.38 , la scuola primaria F. Moretti- Via Padergnone n.17 e la scuola secondaria di primo grado T. Tasso - Via Serio n.1 del Comune di Zanica.

Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato conformemente al calendario scolastico deciso anno per anno ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, secondo i percorsi, corse e giorni di servizio di massima indicati dall'Amministrazione Comunale (allegato "A").

2. Il servizio complessivo da erogare comprende il tragitto di andata dai luoghi di residenza degli alunni alle scuole di pertinenza e il tragitto di ritorno dalle scuole ai luoghi di residenza degli alunni, secondo gli orari determinati dalle autorità scolastiche, che possono prevedere uscite in orari diversificati.
3. Il servizio annuale di trasporto scolastico ha decorrenza con l'apertura della scuola che inizia per prima le lezioni e si conclude con la chiusura della scuola che termina per ultima il ciclo di lezioni.
4. La ditta appaltatrice dovrà svolgere il servizio con propri mezzi e con proprio personale, in regola con gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalle vigenti disposizioni, rimanendo a tal fine esclusa ogni e qualsiasi responsabilità da parte del Comune.

#### **Art. 2) – DURATA DELL'APPALTO**

Il presente appalto avrà durata pari a due anni e mezzo scolastici e precisamente a partire dal 01/01/2017 e fino al 30/06/2019.

1. Alla scadenza finale del contratto il Comune si riserva la possibilità di dar corso a proroghe del medesimo alle stesse condizioni e senza oneri aggiuntivi al fine di consentire la conclusione delle procedure di gara per la scelta del nuovo contraente, per un periodo massimo pari ad un anno scolastico. In tale eventualità di proroga è fatta salva la revisione dei prezzi.
2. Resta salva la facoltà del Comune committente di dichiarare la decadenza totale o parziale del contratto per il venir meno delle ragioni di pubblico interesse che giustificano l'istituzione o esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.
3. Il calendario relativo al servizio annuale di trasporto scolastico verrà comunicato dal servizio scolastico comunale prima dell'inizio dell'anno scolastico. L'appaltatore dovrà iniziare il servizio a decorrere dall'apertura della scuola del Comune che inizia per prima le lezioni e proseguirlo per tutto il periodo previsto.

#### **ART. 3) – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

##### **1 - Orari**

Il servizio deve svolgersi in modo tale da permettere l'arrivo alle strutture scolastiche prima dell'inizio delle lezioni.

Si indicano di seguito gli orari delle lezioni in vigore dal prossimo anno scolastico presso le scuole di Zanica:

SCUOLA DELL'INFANZIA 9.00 – 15.45 dal LUNEDÌ al VENERDÌ

SCUOLA PRIMARIA 8.20 – 12.20 / 14.20 – 16.20 dal LUNEDÌ al VENERDÌ

SCUOLA SECONDARIA di 1° grado 8.15 – 13.15 dal LUNEDÌ al SABATO.

Gli insegnanti di scuola primaria e secondaria sono tenuti ad essere presenti a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per garantire l'accoglienza degli alunni.

Si precisa che gli orari delle lezioni sopra indicati potrebbero subire variazioni che, in tal caso, verranno immediatamente comunicate alla Ditta Appaltatrice da parte dell'ufficio Istruzione.

La Ditta Appaltatrice sarà tenuta a garantire e variare il servizio in funzione delle richieste inoltrate

dalle istituzioni scolastiche. In tal caso le corse potranno subire un incremento o una diminuzione, in virtù della necessità; l'Amministrazione Comunale in questa ipotesi, in relazione all'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, rimodulerà i costi del servizio e l'importo dello stesso che potranno subire delle variazioni in più o in meno in modo proporzionale all'offerta resa in sede di gara.

## **2- Modalità di svolgimento del servizio**

Entro il mese di maggio il Comune raccoglie le iscrizioni al servizio trasporto il cui tabulato verrà successivamente trasmesso alla Ditta Appaltatrice del servizio per la predisposizione del giro.

Nella costruzione dello stesso dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:

- la durata del percorso per l'alunno con abitazione più distante dalla scuola non dovrà superare i 40 minuti;
- l'arrivo a scuola dovrà avvenire:
  - per la Scuola dell'Infanzia non prima delle ore 8.50
  - per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado nell'arco di tempo che intercorre fra l'apertura del plesso e l'inizio delle lezionifermo restando in capo all'appaltatore l'obbligo di vigilare sui propri utenti qualora l'arrivo a scuola avvenga prima della fascia oraria come sopra indicata;
- dovrà soddisfare la totale richiesta degli utenti con particolare attenzione ai residenti oltre i 2 km;
- la fermata per quanto riguarda gli alunni della Scuola dell'Infanzia dovrà essere effettuata il più possibile vicino all'abitazione;
- all'orario fissato per l'uscita, l'autista dovrà già trovarsi presso le scuole, adottando tutte le misure necessarie per verificare che tutti gli aventi diritto siano regolarmente presenti.

## **3- Riepilogo percorsi**

### **Scuola dell'infanzia:**

n. 2 percorsi giornalieri (andata + ritorno) da **lunedì** a **venerdì**, per un totale di 10 percorsi settimanali a mezzo (servizio da svolgere contemporaneamente con n. 2 automezzi massimo 20 posti).

Qualora il numero degli utenti lo consenta, si potrà prevedere un solo percorso giornaliero; in tal caso i costi del servizio verranno rideterminati proporzionalmente sulla scorta dei costi sostenuti dalla Ditta e dell'offerta presentata in sede di gara.

### **Scuola primaria:**

n. 2 percorsi giornalieri (andata mattino + ritorno pomeriggio) dal **lunedì** al **venerdì**.

Nel 1° quadrimestre, per i bambini iscritti alle 27 ore: ritorno a casa il **mercoledì** alle ore 12,20.

Nel 2° quadrimestre, sempre per i bambini iscritti alle 27 ore: ritorno a casa il **mercoledì** e il **venerdì** alle ore 12,20.

I percorsi settimanali previsti nel 1° quadrimestre sono 11 e nel secondo quadrimestre sono 12 per mezzo (servizio da svolgere contemporaneamente con n.3 automezzi uno grande fino a 42 posti -max 10 mt di lunghezza- + 2 piccoli max 20 posti in modo da garantire il raggiungimento in sicurezza delle case sparse).

### **Scuola secondaria di 1° grado:**

n. 2 percorsi giornalieri (andata mattino **in compresenza con i bambini della primaria** dal **lunedì** al **venerdì** +andata il **sabato** + ritorno dal **lunedì** al **sabato** alle ore 13,15). Il totale è di 7 percorsi settimanali a mezzo (servizio da svolgere contemporaneamente con n. 2 mezzi max 20 posti in modo da garantire il raggiungimento in sicurezza delle case sparse).

Per opportuna conoscenza si precisa che è possibile chiedere all'Ufficio Istruzione copia dei percorsi definiti in base agli iscritti nell'anno scolastico 2015/16.

## **4- Precisazioni**

- a. Gli itinerari e il numero degli utenti potranno subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica. Inoltre gli itinerari potranno subire temporanee modifiche a causa di lavori sulla rete stradale.

- b. Alla ditta appaltatrice sarà richiesto di adeguarsi, nel limite del possibile, alle eventuali variazioni degli orari d'entrata ed uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate all'Amministrazione comunale un giorno prima.
- c. L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tal fine il Comune all'inizio dell'anno scolastico, e comunque nel corso dello stesso in caso di variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi titolo al trasporto. E' vietato il trasporto di persone estranee non autorizzate dal Comune o di studenti non compresi nell'elenco fornito. L'appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti eventuali anomalie al riguardo.
- d. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina sin da ora ogni responsabilità. Le fermate dovranno essere effettuate necessariamente lato destro senso di marcia al fine di evitare attraversamenti rispetto alla posizione dell'abitazione.
- e. Nel caso in cui il servizio subisca ritardi (per ingorghi stradali o guasto dei mezzi), la Ditta Aggiudicataria deve immediatamente avvisare telefonicamente:
  - \* il Comune (Ufficio Istruzione tel. 035/4245822) il quale attiverà tutte le forme necessarie per avvisare gli utenti del ritardo;
  - \* la Scuola interessata del ritardo (Scuola Infanzia 035/671107 – Scuola Primaria 035/671021 – Scuola Secondaria 035/670728).
- f. La Ditta aggiudicataria è tenuta a dare al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione di tutti gli incidenti, sinistri, collisioni o altro che dovessero verificarsi, anche in assenza di danni;
- g. Nel caso in cui il minore trasportato non dovesse trovare nessuna persona adulta ad accoglierlo a casa, la Ditta Appaltatrice dovrà seguire la procedura definita dall'Ufficio Istruzione, in accordo con la Scuola e l'Ufficio di Polizia Locale, della quale verrà opportunamente informata prima dell'inizio del servizio.
- h. L'Ufficio di Vigilanza effettuerà nel corso dell'anno scolastico controlli sia sulla regolarità della documentazione degli autisti e dei mezzi sia sullo stato d'usura dei mezzi. Nel caso di irregolarità riscontrate sui mezzi gli stessi non potranno essere utilizzati fino ad avvenuta manutenzione. La sostituzione degli stessi dovrà avvenire con mezzi di pari o migliori condizioni.
- i. Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale e con automezzi in numero sufficiente all'espletamento del servizio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.
- l. Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del Capitolato, l'appaltatore si avvarrà di automezzi adibiti al trasporto pubblico aventi le caratteristiche tecniche e costruttive richieste per il servizio in oggetto, in numero almeno pari a quello richiesto.
- m. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione o per cause di forza maggiore; non sono consentite soste o fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
- n. L'appaltatore non potrà per nessuna ragione interrompere il servizio di sua iniziativa, salvo cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (alluvioni, calamità naturali, ecc.) o da eventi di grande rilevanza che rendano impossibile il regolare espletamento del servizio.
  - o. Nel caso in cui per avarie sopraggiunte, incidenti o quant'altro uno o più automezzi non possano essere utilizzati, l'appaltatore è comunque tenuto ad assicurare la regolarità del servizio mediante la tempestiva sostituzione degli stessi, che dovrà avvenire entro 40 minuti dal verificarsi dell'inconveniente. In questi casi la ditta è tenuta a darne immediata comunicazione al Comune ed alle scuole interessate senza l'abbandono dei minori trasportati; pertanto ogni automezzo dovrà essere dotato di telefono cellulare o altro dispositivo di comunicazione.
  - p. L'appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc.) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate al riguardo.

q. L'appaltatore nello svolgimento del servizio intratterrà rapporti ufficiali esclusivamente con il Comune, escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio, ordini di varia natura possano essere impartiti, in particolare, da familiari dell'utenza.

#### **ART. 4) – SERVIZI SUPPLEMENTARI**

L'appaltatore si impegna ad effettuare, nel corso di ciascun anno scolastico di durata dell'appalto, **senza alcun onere aggiuntivo** – n. 10 corse straordinarie supplementari per visite scolastiche che si svolgeranno all'interno del territorio comunale o nei comuni limitrofi. Tali corse saranno effettuate negli orari in cui gli scuolabus non sono utilizzati per lo svolgimento dei normali tragitti.

#### **ART. 5) – AUTOMEZZI DI TRASPORTO**

1. Per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico, l'appaltatore dovrà avere piena disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e del personale adeguati alla quantità e tipologia dell'utenza, nonché in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale, pertanto adatti per dimensione ed ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio.
2. L'appaltatore dovrà accogliere senza riserva alcuna gli alunni portatori di handicap, anche se necessitano di mezzi specifici per il trasporto; pertanto all'occorrenza – e qualora necessario – fra i mezzi messi a disposizione del servizio dovrà essere incluso almeno un mezzo specifico per il trasporto di utenza in carrozzella.
3. Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente mezzi in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di trasporto scolastico e di circolazione degli autoveicoli e dovranno essere impiegati secondo le modalità previste dalle vigenti normative.
4. I mezzi dovranno essere riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile e dovranno essere collaudati e omologati per il servizio stesso ed essere in possesso delle previste autorizzazioni, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico all'appaltatore, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte del Comune.
5. Durante l'espletamento del servizio per conto del Comune di Zanica i mezzi sono vincolati al rigoroso uso esclusivo, escludendo pertanto qualunque contemporaneità di utilizzo.
6. Tutti gli autobus adibiti al trasporto scolastico dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e pulizia. E' a carico dell'appaltatore la pulizia interna ed esterna degli automezzi, la manutenzione degli stessi e la sostituzione dei mezzi in avaria con altri idonei al servizio, senza alcun onere per il Comune. E' inoltre a carico dell'appaltatore l'adeguamento degli automezzi per sopravvenute normative intervenute nel periodo dell'appalto.
7. Le spese per l'uso di magazzini, tettoie, garage e quant'altro necessario al ricovero dei mezzi saranno a totale carico dell'appaltatore.
8. Gli automezzi utilizzati per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati di giubbotti o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità, di cassetta pronto soccorso, di estintore, oltre a qualsiasi altro dispositivo richiesto dalla normativa vigente tempo per tempo.
9. Nella stagione fredda i mezzi dovranno essere muniti di gomme termiche e/o da neve e/o catene da neve quando necessario.
10. L'appaltatore dovrà presentare al Comune – all'inizio di ogni anno scolastico – l'elenco dei mezzi che verranno impiegati nel servizio di trasporto scolastico, allegando copie delle carte di circolazione e delle polizze assicurative. Detti mezzi devono corrispondere alle caratteristiche di quelli indicati in sede di gara.

#### **ART. 6) – PERSONALE CONDUCENTE**

1. I conducenti dei mezzi dovranno essere in possesso dei requisiti tecnico professionali idonei ad effettuare il servizio, dovranno essere in possesso della regolare patente di guida per la tipologia di automezzi adibiti all'appalto, della prescritta carta di qualificazione del conducente per la guida dei veicoli destinati al trasporto di persone e di ogni altra certificazione/documentazione prescritta dalla normativa tempo per tempo vigente in materia, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, a carico dell'appaltatore.
2. Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla vigente normativa in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
3. Gli autisti dichiarati inabili dalle Autorità preposte dovranno essere immediatamente sostituiti.
4. L'appaltatore dovrà garantire la sostituzione immediata dell'eventuale autista/i assente/i.
5. Il personale addetto alla guida dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione alla ditta appaltatrice ed al Comune di ogni avversità eventualmente occorsa (avaria automezzo, incidente, etc.) senza l'abbandono del mezzo e degli utenti trasportati, nonché per ogni altro motivo di emergenza o legato all'organizzazione del servizio che richieda il contatto immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, la scuola, il Comune o viceversa. A tal fine all'inizio di ogni anno scolastico verranno comunicati all'ufficio Istruzione del Comune di Zanica I numeri di cellulare relativi ad ogni linea del servizio appaltato.
6. Il comportamento dei conducenti dei mezzi in servizio dovrà essere improntato alla massima diligenza e collaborazione, finalizzato a garantire una adeguata accoglienza e prevenzione di possibili infortuni ai minori. A tal fine dovranno essere messi in atto tutti i comportamenti attivi necessari per garantire la sicurezza degli utenti. Particolare cura dovrà essere posta anche nella fase di salita e discesa dell'utenza dal mezzo, adottando tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo. Il rapporto con i genitori che accompagnano gli utenti dovrà essere improntato alla massima professionalità.
7. Il personale conducente in servizio dovrà essere facilmente identificabile mediante tessera di riconoscimento corredata di fotografia e dovrà osservare, oltre a tutte le norme vigenti in materia, le seguenti prescrizioni:
  - ✓ tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori;
  - ✓ evitare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti con l'utenza;
  - ✓ segnalare al proprio responsabile, che ne darà successiva tempestiva comunicazione al Comune per l'adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi di utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici e comunque di comportamenti scorretti nei confronti degli altri utenti o dell'autista o dell'accompagnatore/trice;
  - ✓ non prendere ordini da estranei, fatti salvi i provvedimenti eventualmente impartiti da organi di polizia per motivi di sicurezza;
  - ✓ mantenere la massima riservatezza su fatti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio;
  - ✓ adottare tutti gli accorgimenti che limitino l'impatto ambientale provocato dai mezzi, in particolare spegnendo il motore nelle fasi di salita e discesa dei minori in prossimità dei plessi scolastici;
  - ✓ adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni mantengano un comportamento corretto durante il viaggio;
  - ✓ osservare scrupolosamente gli orari, le fermate determinate nel piano trasporti e gli itinerari stabiliti;
  - ✓ non apportare modifiche né autorizzare all'utenza fermate diverse di quelle determinate nel piano trasporti, se non preventivamente autorizzate dal Comune.

8. L'appaltatore garantisce la professionalità del personale adibito a conducente dello scuolabus. Ferma restando l'assoluta autonomia della ditta nella gestione del personale, oltre all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15, rimane in facoltà del Comune chiedere la sostituzione del personale nel caso vengano riscontrate mancanze, inadeguatezze o valutazioni negative nell'espletamento del servizio prestato.
9. L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza – nei confronti del personale addetto al servizio di trasporto scolastico – della normativa vigente e futura, in materia di trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro. Dovranno essere inoltre pienamente osservate ed applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti di lavoro di categoria e gli accordi sindacali integrativi locali ovvero aziendali.
10. Al momento della stipulazione del contratto, ovvero prima dell'affidamento del servizio, qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso, l'appaltatore dovrà fornire l'elenco nominativo del personale che verrà assegnato al servizio svolto per il Comune di Zanica.
11. L'Appaltatore - nei limiti consentiti dalla propria organizzazione aziendale – dovrà assicurare la continuità nell'impiego del personale assegnato, evitando al massimo possibile il turn-over, al fine di garantire una linearità nell'erogazione del servizio attraverso la conoscenza dell'utenza e del territorio.

#### **ART. 7) – NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE ATTIVITA'**

1. Al momento della stipulazione del contratto, ovvero prima dell'affidamento del servizio, qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso, l'appaltatore nomina un responsabile tecnico, il cui nominativo verrà comunicato al Comune unitamente ad un recapito telefonico. Tale recapito telefonico dovrà sempre essere disponibile per il Comune, negli orari di chiusura degli uffici dell'appaltatore. Il responsabile tecnico costituirà l'interlocutore privilegiato nei rapporti Ente-Ditta. Lo stesso potrà essere individuato anche fra gli autisti adibiti al servizio.
2. Parimenti il Comune di Zanica comunica all'appaltatore il nominativo del funzionario comunale cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di Responsabile del servizio. Il medesimo, oltre ai compiti previsti dalla vigente normativa, può compiere in qualsiasi momento e senza preavviso ispezioni per constatare la regolarità ed il corretto funzionamento del servizio. In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida dei mezzi.

#### **ART. 8) – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE**

1. Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell'appaltatore, che terrà indenne a tale titolo il Comune da qualsiasi pretesa.
2. L'appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone.
3. Per ogni veicolo adibito al servizio, l'appaltatore dovrà essere in possesso di regolare polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e danni ai trasportati stipulata con primaria Compagnia Assicurativa; il relativo massimale per i possibili danni alle persone dovrà essere di almeno € 10.000.000,00.
4. L'appaltatore dovrà inoltre garantire idonea polizza assicurativa per la copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio. E' ritenuto idoneo un contratto di assicurazione R.C.T. per l'attività esercitata che preveda un massimale per sinistro e per anno scolastico non inferiore a € 1.500.000,00.
5. Prima della stipula del contratto relativo al servizio, e successivamente ad ogni eventuale rinnovo, l'appaltatore dovrà produrre al Comune copia di tutte le polizze assicurative, che dovranno essere mantenute attive per tutta la durata del contratto di appalto, con obbligo di comunicazione scritta

in caso di sostituzione. Nelle polizze assicurative dovrà essere inserita una pattuizione in base alla quale la Compagnia Assicurativa si impegna a segnalare al Comune di Zanica l'eventualità che la ditta appaltatrice non rinnovi la polizza e non paghi i premi per i periodi successivi.

#### **ART. 9) – PREZZI DEI SERVIZI**

1. L'importo a base d'asta per tutti i tragitti di cui all'art. 3 è fissato in € 67.800,00 annue oltre IVA pari a € 176.280,00 (IVA esclusa) per la durata dell'appalto corrispondente, con decorrenza dal 01/01/2017 e fino al 30/06/2019.
2. L'importo risultante dall'offerta per anno scolastico sarà corrisposto in 10 rate mensili posticipate – corrispondenti ai mesi di attività del servizio scolastico (indicativamente da settembre a giugno), previa presentazione di regolare fattura.
3. E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di ricevere qualsiasi somma dalle famiglie degli utenti, le quali sono tenute al pagamento della sola quota fissata ed introitata dal Comune di Zanica.

#### **ART. 10) - REVISIONE DEI PREZZI**

1. I prezzi si intendono fissi per tutto il primo anno di durata dell'appalto. Trascorso il primo anno scolastico, i prezzi saranno revisionati con cadenza annuale, in base all'incremento medio annuo con riferimento al 31 agosto (calcolato nei mesi da settembre ad agosto di ogni anno) dell'indice ISTAT – FOI per i prezzi al consumo delle famiglie degli operai ed impiegati. Resta salva l'applicazione di successive specifiche disposizioni di legge in materia.
2. I prezzi sono determinati con riferimento all'organizzazione del servizio trasporto scolastico dell'a.s. 2015/2016; tenuto anche conto della gestione del servizio dei precedenti anni scolastici, si può ragionevolmente prevedere che i tragitti si riproporranno per gli anni successivi fatte salve lievi variazioni. Resta comunque inteso che il Comune si riserva sia all'avvio dell'appalto che nel corso del medesimo di modificare, revocare, integrare gli itinerari, gli orari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti, il chilometraggio settimanale.

#### **ART. 11) – PAGAMENTI E APPLICAZIONE “SPLIT PAYMENT”**

1. Per i servizi di cui al presente Capitolato, il Comune si impegna a corrispondere all'appaltatore il compenso fissato in sede di aggiudicazione.
2. Il corrispettivo verrà pagato in 10 rate posticipate determinate come da precedente art. 9, su presentazione di regolari fatture e previa acquisizione da parte del Comune della documentazione prevista dalle norme vigenti, attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, , l'imposta verrà versata dal Comune secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'Appaltatore continuerà ad esporre l'IVA in fattura, ma il Comune di Zanica non procederà a saldare il relativo importo, in quanto esso verrà trattenuto alla fine del successivo versamento direttamente all'Erario.
4. Al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, l'appaltatore sarà tenuto ad aggiungere alle fatture mensili la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del DPR n. 633/1972”.
5. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l'appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso derivano dal contratto d'appalto.

#### **ART. 12) – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'**

1. L'appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto.



2. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce – ai sensi della vigente normativa – causa di risoluzione del relativo contratto.

#### **ART.13) – CAUZIONE PROVVISORIA**

1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

#### **ART.14) – CAUZIONE DEFINITIVA**

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo dopo trenta giorni dal termine del servizio. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

5. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

#### **ART. 15) – PENALITA'**

1. Nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, il Comune avrà la facoltà di applicare, con provvedimento motivato, una penale variabile da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni singola violazione, a seconda della gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.
2. L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di controdedurre per iscritto entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione.
3. Qualora non pervenisse riscontro entro i termini di cui sopra, o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, il Comune, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad applicare la penale a valere sui corrispettivi futuri o sulla cauzione che dovrà pertanto essere integrata.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le negligenze o manchevolezze imputabili all'appaltatore che potranno essere causa di penalità o, se ripetute, di risoluzione del contratto, sono:
  - ✓ ritardi nello svolgimento del servizio non dovuti a cause di forza maggiore;
  - ✓ mancato rispetto degli itinerari, delle fermate e degli orari;
  - ✓ variazione degli itinerari e delle fermate senza preventiva autorizzazione dell'Ente;
  - ✓ effettuazione di fermate non autorizzate;
  - ✓ uso improprio degli automezzi adibiti al servizio;
  - ✓ mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza;
  - ✓ presenza sul veicolo di persone non autorizzate;
  - ✓ comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità o della personalità dei trasportati da parte del personale impiegato;
  - ✓ utilizzo di automezzi sporchi o in condizioni tali da poter arrecare pericolo alla salute/incolumità fisica dei minori, o in generale non idonei al servizio;
  - ✓ gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada;
  - ✓ mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza.
5. L'applicazione di penalità è indipendente da altre sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengano al tipo di attività oggetto del presente capitolato; sono inoltre fatte

salve in ogni caso eventuali pretese per maggiori danni o spese subiti dal Comune a seguito dell'inadempimento e a causa del disservizio arrecato.

6. In caso di mancata esecuzione del servizio, oltre all'applicazione delle penali, il Comune si riserva la facoltà di richiedere il servizio a terzi, addebitandone il costo, ancorché superiore all'appaltatore. Tale costo sarà trattenuto sui corrispettivi futuri o sulla cauzione che dovrà pertanto essere integrata.

#### **ART. 16) – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Comune ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile senza che l'appaltatore possa pretendere compensi o indennità di alcun genere, dopo tre formali contestazioni nell'anno scolastico di riferimento.
2. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di risolvere immediatamente il contratto a tutto danno e rischio dell'appaltatore in caso di inadempimento ritenuto grave a suo insindacabile giudizio, e comunque nelle seguenti ipotesi:
  - ✓ perdita dei requisiti di idoneità prescritti dalla legge per la professione di trasportatore di passeggeri su strada;
  - ✓ violazione degli obblighi di tracciabilità;
  - ✓ abbandono del servizio affidato;
  - ✓ cessione del contratto e mancato rispetto obblighi subappalto di cui al successivo art. 17;
  - ✓ inosservanza degli ordini emessi dal Comune nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo;
  - ✓ manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio appaltato;
  - ✓ in caso di mancata comunicazione al Comune di Zanica di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero di qualsiasi tentativo di pressione criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un rappresentante o di un dipendente dell'appaltatore medesimo (Piano Triennale 2016-2018 di Prevenzione della Corruzione).
3. Il Comune potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile.  
Il Comune potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue la graduatoria con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto.
4. La risoluzione dovrà essere comunicata con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, comporterà l'incasso del deposito cauzionale definitivo, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

#### **ART. 17) – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

1. L'Appaltatore è l'unico personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs 163/2006 è vietata, sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune, la cessione parziale o totale del contratto.

#### **ART.18) – DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE**

*Documentazione da consegnare alla stipula del contratto d'appalto:*

1. Fotocopia delle polizze assicurative dei veicoli;
2. Fotocopia della carta di circolazione dei veicoli che verranno adibiti al trasporto dai quali risulti il tipo di immatricolazione, la revisione annuale e il numero di posti omologati;
3. Fotocopia della patente D degli addetti fissi alla guida e n. di cellulare nonché copia del CQC categoria D;
4. Fotocopia della patente D e del CQC categoria D degli addetti supplenti che la Ditta intende utilizzare nel caso di assenze prolungate degli addetti fissi (per malattia, ferie o altro); se l'assenza si protrae per più di 2 giorni consecutivi, deve essere comunicata via mail all'Ufficio Istruzione del Comune di Zanica (E-mail:

istruzione@comune.zanica.bg.ti) indicando nome e cognome e n. di cellulare del nuovo addetto – tipologia del mezzo sul quale viene assegnato.

5. Fotocopia del libro matricola che dimostri il rapporto di dipendenza regolare degli autisti o di altro contratto presente con la vigente normativa;
6. Fotocopia delle licenze di autonoleggio con conducente relative ai veicoli utilizzati;

*Documentazione da consegnare entro 30 giorni dalla stipula del contratto d'appalto:*

1. Copia del documento di prevenzione e sicurezza del trattamento dati personali relativo al servizio oggetto del presente capitolato.

#### **ART. 19) – SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE**

1. Tutte le spese, tasse ed imposte, nessuna esclusa, presenti e future inerenti e conseguenti al presente capitolato ed al successivo contratto, che sarà stipulato presso il Comune di Zanica in forma pubblico-amministrativa, ivi comprese quelle di bollo e di registro, sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Ai sensi dell'art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012, le spese relative alla pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 ed al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

#### **ART. 20) – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003)**

1. L'Appaltatore è tenuto, in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti il Comune di Zanica e/o dati personali degli utenti del servizio di trasporto scolastico e/o dei loro familiari.
2. L'appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, non potrà comunicarli a terzi, né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto di appalto.
3. L'appaltatore è, con la firma del contratto, nominato incaricato del trattamento dei dati personali degli utenti.
4. Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Zanica.

#### **Art. 21) – CONTROVERSIE**

La definizione delle controversie sarà devoluta all'Autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bergamo.

#### **Art. 22) – RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato speciale d'appalto, si fa rinvio alle vigenti norme che regolano la materia.
2. L'appaltatore è comunque tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
4. Troveranno applicazione inoltre, tutte le ulteriori prescrizioni previste nel bando di gara che qui si intendono integralmente richiamate.

Allegati al presente Capitolato:

A - percorsi servizio per scuole dell'infanzia, primaria e secondaria Zanica a.s 2015/2016.